

messi donde furono cacciati, e che i suoi mandanti non permetteranno mai che rechino molestie a veneziani.

Il 4 Luglio — c. 172 — furono pubblicati in Fiume, il 6 in Veglia gli allegati K e L e il 25 l' allegato M.

Luglio 25. — c. 173 t.^o — Si nota che fu fatta la consegna di Moschenizze (v. alleg. O) e di Berzez (v. alleg. Q).

Luglio 28. — c. 174. — E così pure della piazza di Antignana, per parte di Bernardo Tiepolo vice provveditore generale in Istria.

Agosto 4. — Lorenzo Giustiniani provveditore in campo (veneziano) consegnò come sopra le piazze e luoghi del Friuli.

I commissari suddetti, visitati tutti i luoghi e veduti i documenti relativi alla loro missione, confermano tutti gli atti allegati.

Sottoscritto dal d' Harrach e dai summentovati commissari veneti.

Agosto 8. — c. 174 t.^o — Eseguito quanto prescriveva il trattato n. 66, il d' Harrach promette in nome dei suoi mandanti ai commissari veneti, e questi in nome della repubblica a quello, che d' ora in poi sarà fra gli stati contraenti e lor sudditi pace sincera, e s' intenderanno richiamati in vigore i rapporti amichevoli, nonchè i trattati, convenzioni ecc. vigenti prima, che s' intendono rinnovati e confermati.

Fatto in galea presso Fiume. — Sottoscritto dai tre commissari e da Ortensio Locatelli dottore e Giacomo Vendramino segretario.

Seguono gli allegati O, P, Q, R, S.

ALLEGATO A: 1618, ind. I, Marzo 16. — c. 164. — Giovanni Bembo doge dichiara (in volgare) di avere nominato Girolamo Giustiniani ed Antonio Priuli cav., procuratori di S. M., a commissari per l' esecuzione del trattato n. 66, e dà loro le opportune facoltà per pattuire in argomento coi commissari dell' imperatore e del re di Boemia.

Data nel palazzo ducale di Venezia. — Sottoscritta da Andrea Suriano segretario.

ALLEGATO B: 1618, Giugno 4. — c. 165. — Il commissario d' Harrach fa publicamente sapere (in volgare): Tutti gli uscocchi di Segna, Fiume, Buccari, Novi e luoghi marittimi dei paesi austriaci, soliti corseggiate prima dell' ultima guerra, partano dai detti luoghi entro 8 giorni con loro mogli e figli, e non possano più ritornare entro il raggio di 10 leghe da quelli sotto pena della vita e perdita de' beni; eguale intimazione è fatta a tutti gli *stipendiati venturini banditi* soliti *conversare* cogli uscocchi. È concesso a tali stipendiati che fossero dalmati o sudditi veneti di rimettersi entro 15 giorni alla clemenza del commissario Giustiniani, scorso il qual termine saranno puniti. Si vieta a tutti di dar ricetto o aiuto a uscocchi e stipendiati predetti sotto severissime pene.

Dato a Segna. — Sottoscritto dal d' Harrach e dal Giustiniani. — Publicato in Fiume il 6 giugno, presenti Giacomo Vignola e Alessandro Calucci.

ALLEGATO C: 1618, Giugno 9. — c. 166. — I commissari d' Harrach e Giustiniani prorogano di un mese, dal 13 corr. il termine assegnato all' intera esecuzione del trattato n. 66. In detto giorno poi sarà fatta proclamare in Fiume